



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 05/09/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ALIMENTAZIONE 5 agosto 2013, n. 95

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 05/06/2012. Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”. Procedura di utilizzo del Marchio e procedura d’uso del logo. Approvazione.

L’anno 2013 addì 5 del mese di agosto in Bari, nella sede del Servizio Alimentazione presso l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro n. 45.

Il dirigente dell’Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa “Alimentazione” e del responsabile della Posizione Organizzativa “Tutela qualità”, riferisce:

VISTA la DGR n. 960 del 09/06/2009 “Marchio Prodotti di Puglia: strumenti per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità - Marchio Prodotti di Puglia -Approvazione nuovo regolamento d’uso del Marchio e delle indicazioni per l’uso del logo/Marchio”, con la quale si incaricava il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti gli atti necessari all’implementazione, gestione e comunicazione del Marchio “Prodotti di Puglia”;

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione n. 431 del 15/12/2010 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 09/06/2009 “Marchio Prodotti di Puglia”. Approvazione procedure applicative - Settore agroalimentare - Modifiche. Approvazione;

VISTA la nota del 22 settembre 2011, n. 6278 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee con la quale ha informato la Regione Puglia della ricezione di una richiesta di informazioni della Commissione Europea, la quale aveva rilevato profili di possibile contrasto con l’art. 34 TFUE nell’uso di tale Marchio di qualità in ragione delle limitazioni ai possibili utilizzatori del Marchio medesimo;

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha invitato, quindi, le autorità preposte “ad adottare le misure necessarie per rendere l’utilizzazione dell’etichetta/marchio comunitario “Prodotti di Puglia” compatibili con le disposizioni di cui all’articolo 34 del TFUE e a comunicare ai Servizi della Commissione le misure adottate;

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha adottato le misure necessarie per rendere l’utilizzo del Marchio collettivo comunitario compatibile con le disposizioni di cui all’articolo 24 del TFUE (libera circolazione delle merci) così come richiesto dai Servizi della Commissione europea;

VISTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Europee con DPE 2824

dell'11 aprile 2012 ha fatto presente che “il competente Servizio della Commissione europea ha accolto la risposta delle autorità italiane, ritenendo che le modifiche apportate rispondono alle richieste formulate in merito all'utilizzo del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”;

VISTA la DGR n. 1100 del 05/06/2012 “Approvazione del logo e del regolamento d'uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”;

VISTA la DGR n. 1271 del 26/06/2012 che ha riconosciuto il Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” quale sistema di qualità alimentare in conformità all'articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del Consiglio;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l'11/06/2012 all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi - UAMI la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti di Qualità Puglia”;

VISTO il certificato di registrazione Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” n. 010953875, rilasciato il 15/11/2012 dall'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (LUMI) di Alitante;

CONSIDERATO che con l'approvazione del logo e del regolamento d'uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” si rende necessario procedere all'approvazione delle procedure per l'utilizzo del Marchio e all'approvazione delle procedure per l'utilizzo del logo “Prodotti Qualità di Puglia”, con la modulistica annessa, illustrando le modalità procedurali relative alla gestione delle domande presentate;

CONSIDERATO che con l'approvazione del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” si rende necessario, come previsto dal regolamento d'uso, precisare che per le schede tecniche di prodotto (disciplinari di produzione) già approvate, “gli elementi d'origine indicati nella parte in basso nel Marchio di qualità vengono sostituiti in ragione della zona d'origine”;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 5 art. 12 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, è consentito l'uso nell'etichettatura dei marchi collettivi geografici unitamente alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta;

PROPONE

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, la procedura di utilizzo del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” (Allegato A) e la procedura d'uso del logo “Prodotti di Qualità Puglia” (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di precisare che per le schede tecniche di prodotto (disciplinari di produzione) già approvate, “gli elementi d'origine indicati nella parte in basso nel Marchio di qualità vengono sostituiti in ragione della zona d'origine”;
- di precisare che l'uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” può essere richiesto anche per i prodotti e per i vini DOP/IGP.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Servizio Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. Tutela Qualità
Agr. Angelo Raffaele Lillo

Il Dirigente dell'Ufficio
Dr. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE

VISTA la proposta del dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità e la relativa sottoscrizione;

VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28.7.98, che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, la procedura di utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" (Allegato A) e la procedura d'uso del logo "Prodotti di Qualità Puglia" (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di precisare che per le schede tecniche di prodotto (disciplinari di produzione) già approvate, "gli elementi d'origine indicati nella parte in basso nel Marchio di qualità vengono sostituiti in ragione della zona d'origine";
- di precisare che l'uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" può essere richiesto anche per i prodotti e per i vini DOP/IGP.
- di incaricare l'Ufficio Associazionismo, Alimentazione Tutela Qualità di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.4.1994.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto composto eli n. 3 facciate timbrati e vidimati, dall'Allegato A, composto da 30 pagine, dall'Allegato B composto da 6 pagine, è redatto in un unico originale che rimarrà agli atti del Servizio Alimentazione. Copia conforme sarà inviata al Segretariato generale della Giunta Regionale, copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanza Servizio Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti contabili.

La Dirigente del Servizio Alimentazione

